



Note esplicative in materia di
RIPOSI GIORNALIERI
(cd. allattamento)
previsti dal D.Lgs. 26.03.2001, n. 151

Fino al compimento del 1° anno di vita del bambino, la madre ha diritto a riposi giornalieri, consistenti nella assenza dal lavoro per 1 o 2 ore giornaliere, a seconda che l'orario di lavoro sia inferiore o almeno pari a 6 ore.

I riposi giornalieri possono essere fruiti anche dal padre ma solo nei seguenti casi:

- quando il bambino sia affidato al solo padre;
- quando la madre lavoratrice subordinata ma non se ne avvalga, presentando rinuncia;
- quando la madre è lavoratrice non dipendente;
- in caso di morte o grave infermità della madre.

E' escluso il diritto del padre quando la madre non svolga alcuna attività lavorativa.

Nel caso di parto gemellare, le ore di riposo sono raddoppiate. Tali ore possono essere utilizzate insieme dai genitori, se entrambi lavoratori, anche nella stessa fascia oraria.

Le ore di riposo giornaliero (cd. allattamento) sono considerate ore lavorative agli effetti della retribuzione e hanno copertura previdenziale.